



# Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)  
C.F./P.IVA: 02888920341

COPIA

**DETERMINAZIONE N. 709 DEL 21-11-2019**

**OGGETTO: ABBANDONO DI RIFIUTI ALL'INTERNO DI AREA PRIVATA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 192, COMMI 1 E 3, DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. RIPRISTINO AMBIENTALE. INTERVENTO IN SOSTITUZIONE PER INADEMPIMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE.**

**Il Responsabile del Servizio  
Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico**

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

RICHIAMATO l’art. 3 della predetta legge regionale, per la cui previsione il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;

VISTA la legge n. 56/2014 ed in particolare l’art. 1, comma 124, lett. a) per la quale i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all’approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il provvedimento del sindaco n. 37 del 7 ottobre 2019 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico;

VISTO il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di Sorbolo con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 11/02/2013 e di Mezzani con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2013, entrambe esecutive ed applicabili ai sensi della già citata legge n. 56/2014;

VISTE le seguenti deliberazioni, entrambe esecutive ai sensi di legge:

- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 56 in data 11/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019;

PREMESSO CHE:

- in esito a sopralluogo in data 07/05/2015 da parte dei tecnici del Comune di Sorbolo, congiuntamente ai Carabinieri di Sorbolo e ai tecnici di ARPA (ora ARPAE) presso area privata identificata al Catasto Terreni del Comune di Sorbolo Mezzani, alla presenza del legale rappresentante della ditta proprietaria, si evidenziava la presenza di rifiuti abbandonati, parzialmente interrati;
- in conseguenza dei risultati di tale sopralluogo, ARPAE - distretto di Parma richiedeva, con comunicazione del 15/10/2015, prot. n. 10054, l'emissione di provvedimento amministrativo nei confronti del legale rappresentante della ditta proprietaria, volto alla caratterizzazione e delimitazione dell'area, oltre che al ripristino dei luoghi mediante rimozione dei rifiuti;
- l'atto amministrativo richiesto era dunque finalizzato all'individuazione complessiva dei rifiuti, loro caratterizzazione con attribuzione del codice CER, rimozione e smaltimento e ripristino dei luoghi previa indagine dei terreni per escludere un'eventuale contaminazione causata dal deposito incontrollato dei rifiuti;
- in data 26/09/2017 il Sindaco del Comune di Sorbolo emetteva l'ordinanza n. 11 - prot. n. 5049, in sostituzione della precedente emessa del responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico dell'Unione Bassa Est Parmense, n. 28 del 19/05/2019, in capo al legale rappresentante della ditta proprietaria dell'area, in cui si ingiungeva, tra l'altro:
  - la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
  - successivamente alla rimozione dei rifiuti, di procedere alla caratterizzazione dei terreni oggetto del deposito, per escludere un'eventuale contaminazione causata dal deposito stesso;

RILEVATO CHE i sopralluoghi effettuati successivamente (in data 01/02/2018 e in data 14/06/2018) evidenziavano che nell'area interessata permaneva la presenza dei rifiuti, risultando evidente il mancato ripristino dello stato dei luoghi entro la scadenza prevista nel provvedimento n. 11 del 26/09/2017;

DATO ATTO che l'art. 192, commi 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che "scaduto il termine entro cui provvedere, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

CHE, quindi, in sostituzione del proprietario inadempiente, si è affidato, innanzitutto, apposito incarico a professionista del settore per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti e del suolo sottostante, la cui relazione ha evidenziato il superamento dei limiti di cui la colonna A, tabella 1, allegato V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per il parametro idrocarburi pesanti nel suolo al di sotto dei rifiuti in una delle trincee (trincea "A") e la presenza di amianto (solo nella trincea "C");

RICHIAMATI:

- la nostra richiesta del 19/02/2019, prot. n. 1884, con cui si chiedeva ad ARPAE l'indizione di apposita conferenza di servizi per l'aggiornamento della pratica, alla luce dei risultati di caratterizzazione effettuati;
- il verbale della conferenza di Servizi appositamente indetta da ARPAE il 13/03/2019, che riporta le conclusioni assunte dagli enti competenti e, in particolare:
  - o a causa del superamento delle C.S.C. (concentrazione soglia di contaminazione) devono essere attivate le procedure di cui il titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (bonifica di siti contaminati);
  - o Poiché il proprietario del terreno non ha ottemperato alle precedenti ordinanze e il Comune deve intervenire in sostituzione, esso dovrà attuare gli interventi di cui all'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto riguarda la bonifica;
  - o Il Comune si rende disponibile ad inviare una relazione di maggior dettaglio in cui saranno indicate le modalità di M.I.S.E. (messa in sicurezza di emergenza) con cui si provvederà ad eliminare il suolo contaminato da idrocarburi e i rifiuti contenenti amianto (trincee A e C) e

in cui, inoltre, si indicherà un piano/programma di intervento che comprenda le specifiche indagini (tra cui i test di cessione);

- la nota di ARPAE n. 3211/2019 del 21/03/2019, con cui ha inviato al Comune avviso del procedimento ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine della tutela ambientale, per cui "... qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, non provvedono alle procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente";

- la nostra nota di riscontro del 28/03/2019, prot. n. 3637, con cui, evidenziando la necessità intervenire per la messa in sicurezza dell'area laddove è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione (trincea "A") e la presenza di amianto (trincea "C"), si informava ARPAE che l'amministrazione procederà, mediante affidamento a terzi, a dar corso alle seguenti attività:

- a) effettuazione test di cessione nelle trincee A e C e anche nella trincea B per la sua posizione intermedia tra la due precedenti;
- b) messa in sicurezza preliminare dell'area mediante rimozione, trasporto e smaltimento del materiale presente nelle trincee A e C;
- c) analisi di fondo scavo della trincea A;

provvedendo, alla fine, a redigere progetto per la messa in sicurezza permanente, prevedendo l'incapsulamento con terra vergine (conforme ai limiti della Tab. 1 – Col. A) della porzione dell'area non oggetto di rimozione e smaltimento;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 185 del 19/11/2019 con cui l'amministrazione ha esplicitato con atto di indirizzo la programmazione del ripristino ambientale dell'area privata di cui in premessa e più precisamente:

- a) affidare l'incarico a soggetti esterni specializzati per le seguenti attività tecniche:
  - effettuazione test di cessione nei luoghi precedentemente individuati;
  - messa in sicurezza preliminare dell'area mediante rimozione, trasporto e smaltimento del materiale;
  - analisi di fondo scavo;
- b) affidare ad un legale apposito incarico per la tutela delle ragioni e degli interessi dell'ente (ivi compreso il recupero delle spese sostenute);

EVIDENZIATO CHE si rende necessario garantire il recupero delle somme per la realizzazione dell'attività dianzi descritta, da anticiparsi da parte di questo Comune;

RITENUTO necessario, in conseguenza di quanto esposto e per la complessità della materia, attivare un servizio di supporto legale che esula dalle ordinarie competenze del personale dipendente, considerata l'assenza di una avvocatura comunale e la conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.– rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» – che elenca alcune tipologie di servizi legali;

DATO ATTO che al punto 2 del sopracitato art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. figura la "consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni";

VISTA, altresì, la disposizione dell'art. 140, contenuta nel Capo I del Codice dei Contratti dedicato agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)»;

DATO ATTO che, per quanto sopra, tutte le attività professionali legali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e che, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali, l'affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia lo stesso, dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX;

VISTO il preventivo pervenuto in data 20/11/2019 al prot. n. 13956, all'uopo richiesto dall'Amministrazione Comunale allo Studio Legale PALLADINI-PROST-COMELLI con studio in Parma, V.lo dei Mulini 6, con il quale l'avvocato Prost dello Studio Legale sopra citato, si dichiara disponibili ad accettare l'incarico in oggetto dietro compenso pari a euro 1.500,00 + C.P.A. pari ad euro 60,00, oltre iva, soggetti a ritenuta d'acconto,

RITENUTO il predetto preventivo congruo in relazione ai parametri di cui al DM 55/2014 e nel rispetto del principio di economicità;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), acquisito dall'ANAC e necessario ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010 e s.m.i., è il seguente: ZF72AC3B96;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 12 del 24 ottobre 2018, con riferimento particolare al punto 3.1.4, in ordine agli affidamenti diretti dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei Contratti;

DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello specifico e peculiare relativo alla presente procedura di affidamento;

DATO ATTO altresì di non aver potuto utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il servizio di consulenza legale in oggetto non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;

CONSIDERATO che l'attività di consulenza legale in questione, essendo riconducibile al tipo di consulenza legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), sub. 2, del D.lgs. N° 50/2016 e s.m.i., rientra anche tra le procedure di affidamento escluse dalla disciplina del nuovo codice dei contratti;

RITENUTO che, comunque, la stessa, rientrando nella più ampia dizione di consulenza giuridica, sia riconducibile ai servizi legali di cui all'allegato IX, i quali, come sopra esposto, possono essere oggetto di affidamento diretto anche alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. N° 50/2016;

DATO ATTO CHE l'individuazione del professionista deve essere necessariamente orientata alla ricerca del profilo più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;

RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti per l'affidamento in via diretta allo Studio Legale sopra individuato, del servizio di consulenza e assistenza legale su apposita e specifica questione relativa alla tutela delle ragioni e degli interessi dell'ente (ivi compreso il recupero delle spese sostenute);

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 102 del 3 agosto 2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art. 26, comma 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che, tra l'altro, dispone: "I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4";

RICHIAMATA la Legge 06/11/2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16/04/2013, n. 62;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 9/11/2012, n. 192 recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, comma 3, 183 e 191;

#### DETERMINA

1. di procedere ad affidamento diretto, per le ragioni meglio espresse in premessa, del servizio consistente nell'attività di assistenza legale su apposita questione relativa alla tutela delle ragioni e degli interessi dell'ente (ivi compreso il recupero delle spese sostenute) all'avvocato Enrico Prost (C.F. PRSNRC80L12G337N) dello Studio Legale PALLADINI PROST COMELLI AVVOCATI con sede in Parma, V.lo dei Mulini, 6, per un importo pari ad € 1.500,00 + CPA per euro 60,00, oltre iva, così per complessivi euro 1.903,20 lordi, soggetti a r.a;
2. di impegnare la spesa di €. 1.903,20 lordi per far fronte a quanto dovuto in relazione alla formalizzazione dell'incarico stesso, imputandola al Cap. 19000/3 "spese per incarichi e appalti" del bilancio e del DUP 2019-2021;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;
4. di dare atto che il codice CIG attribuito alla fornitura in oggetto è: ZF72AC3B96;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ing. Valter Bertozzi

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.

Li, 22-11-2019

IMP 988

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE